

## CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati: Leonardo Venturini Presidente Giuseppe di Pietro Consigliere relatore Claudio Guerrini Consigliere ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A** n. 53 /2023

nel giudizio iscritto al 62727 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di: ... rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Petralli, presso il cui studio, sito ad Empoli in via J. Carrucci n. 146, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: andrapetralli@pec.ordineavvocatifirenze.it; esaminati gli atti e i documenti del giudizio; vista l'istanza di giudizio abbreviato, proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 130 c.g.c., finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 15.000,00, pari al 48,78% del quantum richiesto in citazione; 2 visto il parere favorevole del PM; visto il proprio decreto n. 14/2022 del 14.12.2022, con il quale la convenuta è stata ammessa alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 15.000,00, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni; sentiti, all'udienza in camera di consiglio del 9 febbraio 2023, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Elena Di Gisi, nonché gli avvocati Sabrina Ramello ed Andrea Petralli per la convenuta; ritenuto in

**F A T T O** Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio ... Angela, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'ASL Toscana Centro, nella misura complessiva di € 30.750,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali. A sostegno della domanda, ha dedotto che la convenuta, quale medico di medicina generale, avrebbe cagionato gravi lesioni alla paziente ... Antonia, prescrivendole un farmaco per l'osteoporosi diverso da quello indicato dallo specialista nel piano terapeutico ed omettendo di indicarle la corretta posologia, del tutto diversa da quella precedente. Per l'esattezza, nel gennaio del 2019, la dott.sa ... avrebbe 3 prescritto il farmaco "Forsteo", idoneo anch'esso alla cura dell'osteoporosi, in luogo del "Prolia" che la paziente assumeva da tempo su indicazione dello specialista, senza però spiegarle, come di routine, che la posologia era completamente differente, lasciandole così intendere che le modalità e le tempistiche di assunzione fossero le medesime. In tal modo, si sarebbe determinato un aggravamento dell'osteoporosi con cedimenti vertebrali multipli, tant'è che in sede transattiva l'ASL avrebbe versato a titolo risarcitorio la somma complessiva di € 40.750,00 (come da mandato di pagamento n. 37970 del 17.9.2021). A parere del Pubblico Ministero, sussisterebbe un'ipotesi di danno patrimoniale c.d. indiretto a carico dell'ASL Toscana Centro, in ragione dell'esborso di denaro a titolo risarcitorio nei confronti della sig.ra ..., giacché la convenuta, per conclamata negligenza e nell'ambito del rapporto di servizio con l'Amministrazione, avrebbe cagionato alla paziente un aggravamento serio della patologia, con cedimenti vertebrali multipli. In ordine al quantum, la Procura, a seguito delle deduzioni difensive, ha ritenuto di dover procedere ad una riduzione dell'addebito, sull'assunto che il perdurare dell'errore fosse ascrivibile sia alla mancata richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della paziente, sia alla circostanza che, di fatto, non vi era più stato un incontro con il medico nel periodo 2016 – 2019. Pertanto, la richiesta di condanna è stata limitata alla minor somma di € 30.750,00, oltre accessori e con 4 vittoria di spese. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 15.000,00, pari al 48,78% del quantum richiesto in citazione, ai sensi dell'art. 130 c.g.c. In ipotesi, ha insistito per la reiezione della domanda e, in via ulteriormente subordinata, per la riduzione del quantum, in ogni caso con compensazione di spese. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole, alla luce della tempestività dell'istanza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile e non essendo ipotizzabile nessuna condotta di doloso arricchimento. Con il decreto n. 14/2022 del 14 dicembre 2022, la convenuta è stata ammessa alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 15.000,00,

da versare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 9.2.2023. All'odierna udienza, il PM ha preso atto dell'intervenuto tempestivo versamento dell'intera somma, come dimostrato dall'ordinativo di incasso n. 23 del 9.1.2023 dell'Azienda USL Toscana Centro, acquisito via PEC. I difensori hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate. Dopo le conclusioni delle parti, la causa è così passata in decisione. D I R I T T O

5 1. L'ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata del procedimento. Con il decreto n. 14/2022 del 14 dicembre 2022, con il parere favorevole del PM, l'istanza di definizione agevolata del procedimento è stata accolta. Come argomentato in quella sede, le ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso sono state generalizzate dal nuovo codice di giustizia contabile, mediante l'introduzione del giudizio abbreviato. Si tratta di un rito speciale che, in linea generale, presuppone il parere favorevole del PM. In tal caso, dopo l'acquisizione del parere, "il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite" (art. 130, comma 5, parte 1<sup>^</sup>). Qualora invece venga espresso parere contrario, si procede comunque alla fissazione dell'udienza, se il convenuto "prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente (...) e tale prospettazione non appare manifestamente infondata" (art. 130, comma 5, parte 2<sup>^</sup>). La norma presuppone, con tutta evidenza, che il Collegio possa disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato. Diversamente argomentando, la fissazione dell'udienza in caso di dissenso non avrebbe alcun senso, giacché il giudice non potrebbe che limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'inammissibilità 6 dell'istanza. La decisione sull'ammissibilità dell'istanza non è riconducibile, però, al presupposto della non manifesta infondatezza della prospettazione del convenuto, che è testualmente riferita soltanto alla fissazione dell'udienza. Inoltre, la deliberazione dell'istanza avviene sulla base di parametri diversi dalla non manifesta infondatezza e, nello specifico, come previsto dal comma 6 dell'art. 130 c.g.c., in riferimento alla "congruità della somma proposta", alla "gravità della condotta" ed alla "entità del danno", oltre che all'eventuale esercizio del potere riduttivo (testualmente precluso soltanto in appello). Sulla scorta di questi criteri di valutazione, il Collegio "determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento" (comma 7). Il giudice, pertanto, ha il potere di valutare il merito della richiesta, sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del quantum debeatur (gravità della condotta ed entità del danno), oltre che tenendo conto della congruità della somma proposta; nel caso in cui ritenga accoglibile la richiesta di abbreviato, determina d'ufficio la somma dovuta, in base ai parametri previsti dalla legge, a prescindere dalla prospettazione delle parti. La tesi accolta con il decreto n. 35/2021 e ribadita in questa sede, mutatis mutandis, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, formatasi sugli analoghi istituti già previsti dalla legge n. 266 del 2005 e dal decreto - legge n. 102 del 2013. 7 Nell'occasione, era stato infatti precisato che il potere di cognizione del giudice non era affatto limitato alle condizioni formali di ammissibilità della richiesta, ma che era esteso alla valutazione dell'eventuale "non meritevolezza" della domanda (sent. n. 183 del 2007); in ogni caso, "l'operatività delle disposizioni denunciate" presupponeva "una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l'esigenza di giustizia" potesse ritenersi "soddisfatta a mezzo della procedura accelerata" (sent. n. 184 del 2007). Il potere del giudice di valutare le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda appare palesemente in linea con la possibilità di disattendere il parere contrario del PM. Il Collegio, infatti, non ha la mera funzione "notarile" di prendere atto dell'eventuale accordo delle parti, ma può e deve entrare nel merito della vicenda, valutando se il dissenso sia o meno ingiustificato e, se del caso, ammettendo ugualmente il convenuto al giudizio abbreviato (nello stesso senso, Sez. Giur. Calabria, decr. n. 180/2020 e sent. n. 379/2020). La deliberazione sulla "non manifesta infondatezza", di cui al comma 5 dell'art. 130 c.g.c., riguarda unicamente la fissazione dell'udienza in camera di consiglio. La disposizione appare oggettivamente finalizzata ad impedire che uno strumento come il giudizio abbreviato, delineato dal legislatore per finalità deflattive, venga invece utilizzato con intenti dilatori, attraverso la proposizione e la reiterazione di istanze palesemente prive di ogni fondamento. 8 Nel caso in esame, la richiesta di giudizio abbreviato è stata ritenuta come

indubbiamente ammissibile, sia perché è stata presentata nei termini, sia in quanto non è icu oculi configurabile alcuna ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante. In ordine al quantum, si è ritenuto che la somma proposta fosse del tutto congrua, alla luce dell'entità del danno e della gravità della condotta. Di conseguenza, la convenuta, ai sensi del comma 7 dell'art. 130 c.g.c., è stata ammessa alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma complessiva di € 15.000,00, pari al 48,78% dell'importo richiesto in citazione, entro il termine perentorio di trenta giorni. 2. La verifica del tempestivo e puntuale adempimento. Le statuizioni conclusive. La somma determinata con il decreto n. 14/2022, pari ad € 15.000,00, è stata tempestivamente versata dalla convenuta il 15.12.2022, come si evince dall'ordinativo di incasso n. 23 del 9.1.2023 dell'Azienda USL Toscana Centro, trasmesso via PEC dal difensore. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c. Alla definizione agevolata del processo segue la condanna della convenuta alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (ex plurimis, in tal senso, Sez. giur. Calabria, 9 sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria, sent. n. 24/2019). P.Q.M. la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite per il presente rito camerale, che liquida in complessivi €. 160,00.= (diconsi Euro Centosessanta/00.=). Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 9.2.2023. IL RELATORE Giuseppe di Pietro (f.to digitalmente) IL PRESIDENTE Leonardo Venturini (f.to digitalmente) Depositata in segreteria il 2 marzo 2023 Il Funzionario dott. Simonetta Agostini (f.to digitalmente)